



FONDAZIONE “MICHELANGELO INTERESSE” BARI

FOCUS SUGLI ASPETTI RILEVANTI DEL BILANCIO 2020

SVALUTAZIONE DELLE RIMANENZE

VALUTAZIONE CIVILISTICA RIMANENZE

ART. 2426 C.C.

<u>N.9</u>	<u>N.10</u>	<u>N.11</u>
<p>RIMANENZE IN GENERE (BENI INFUNGIBILI)</p> <ul style="list-style-type: none">• AL COSTO DI ACQUISTO O DI PRODUZIONE (COSTO SPECIFICO)• SE MINORE, AL VALORE DI REALIZZAZIONE DESUMIBILE DALL'ANDAMENTO DEL MERCATO	<p>BENI FUNGIBILI AL COSTO:</p> <ul style="list-style-type: none">• MEDIA PONDERATA• FIFO• LIFO <p>SE IL VALORE COSI' OTTENUTO DIFFERISCE IN MISURA APPREZZABILE DAL COSTO CORRENTE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO, LA DIFFERENZA DEVE ESSERE INDICATA, PER CATEGORIA DI BENI, NELLA NOTA INTEGRATIVA</p>	<p>LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</p> <p>POSSONO ESSERE ISCRITTI (IN ALTERNATIVA) SULLA BASE DEI CORRISPETTIVI CONTRATTUALI MATURATI CON RAGIONEVOLE CERTEZZA</p> <p><u>IN PRATICA</u></p> <ul style="list-style-type: none">• COSTO• CORRISPETTIVO

OIC 13 - RIMANENZE
CIVILISTICAMENTE
LE RIMANENZE VANNO
OBBLIGATORIAMENTE
VALUTATE
AL MINORE TRA
COSTO STORICO
E
VALORE DI REALIZZO
(DESUMIBILE DAL MERCATO)

OIC 13 **RIMANENZE**

VALORE DI REALIZZAZIONE

PAR. 9

Per valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato si intende la stima del prezzo di vendita delle merci e dei prodotti finiti nel corso della normale gestione, avuto riguardo alle informazioni desumibili dal mercato, al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita

OIC 13

RIMANENZE

VALUTAZIONE PER CATEGORIE DI RIMANENZE

- 41. La valutazione delle rimanenze si effettua autonomamente per ciascuna categoria di elementi che compongono la voce nel rispetto del dettato del primo comma dell'articolo 2423-bis codice civile, che al numero 5 dispone che *"gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente"*.

**LA VALUTAZIONE SEPARATA PER ELEMENTI SERVE AD
EVITARE LA COMPENSAZIONE FRA PERDITE E UTILI
ALL'INTERNO DELLE RIMANENZE**

OIC 13

RIMANENZE

VALUTAZIONE AL COSTO
PUO' AVVENIRE SULLA BASE DI
ALCUNE INDIVIDUAZIONI DI COSTO

- **FIFO**
- **COSTO MEDIO PONDERATO**
- **LIFO**

CRITERI ALTERNATIVI

(IN VIRTU' APPLICAZIONE PRINCIPIO RILEVANZA)

- **COSTI STANDARD (AMMESSI PER PRATICITA' SE APPROSSIMANO IL COSTO EFFETTIVO)**
- **PREZZO AL DETTAGLIO (BENI CON MARGINI SIMILARI)**
- **METODO DEL VALORE COSTANTE (SE SI TRATTA DI RIMANENZE CONTINUAMENTE RINNOVATE AD UN CERTO LIVELLO)**

IL CRITERIO DI VALUTAZIONE DEVE ESSERE COSTANTE
IN CASO DI VARIAZIONE ECCEZIONALE SI APPLICA OIC 29

OIC 13

RIMANENZE

COSTO DI PRODUZIONE

**INCIDENZA DEI COSTI FISSI
DEVE AVVENIRE SULLA BASE DELLA
NORMALE CAPACITA' PRODUTTIVA
SENZA TENER CONTO DI PERIODI DI
BASSA PRODUZIONE/FERMO O INATTIVITA'**

EFFETTI

- 1. MINOR VALUTAZIONE RIMANENZE A FINE ANNO**
- 2. IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO DEI COSTI DI INEFFICIENZA (COSTI DI PRODUZIONE NON ATTRIBUITI ALLE RIMANENZE)**

OIC 13

RIMANENZE

	SITUAZIONE A REGIME	SITUAZIONE 2020
COSTI DI PRODUZIONE	100.000	60.000
PRODUZIONE	10.000	4.000
COSTO PER PRODOTTO	10	15
RIMANENZE	5.000	2.000
QUOTA ASSORBITA DA RIMANENZE	50.000	20.000 (NON 30.000)
COSTI INEFFICIENZA		10.000

OIC 13 - RIMANENZE

**E' CONSENTITA LA CAPITALIZZAZIONE
DEGLI INTERESSI PASSIVI ANCHE PER LE RIMANENZE**

**DEVE TRATTARSI DI BENI A CONSERVAZIONE
O A REALIZZAZIONE ULTRANNUALE
(FORMAGGI, VINI, ECC.)**

**IL LIMITE E' RAPPRESENTATO DAL
VALORE DI REALIZZAZIONE DESUMIBILE DAL MERCATO**

**LA CAPITALIZZAZIONE AVVIENE
NON DIRETTAMENTE ALLA VOCE A4 CONTO ECONOMICO
MA
CONSIDERANDO GLI INTERESSI PASSIVI
NEL VALORE DELLE RIMANENZE**

IN PRATICA

COSTI DI PRODUZIONE			
DARE		AVERE	
CONTI	IMPORTO	CONTI	IMPORTO
COSTI DI ACQUISTO (DA IMPUTARE A C.E.)	100.000	DEBITI V/FORN.	100.000
ONERI FINANZIARI			
INTERESSI PASSIVI (DA IMPUTARE A C.E.)	2.000	BANCA	6.000
VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE CON CAPITALIZZAZIONE			
RIMANENZE FINALI	102.00	VARIAZIONI RIMANENZE	102.000

OIC 13 - RIMANENZE

QUESTIONE

CHE SUCCEDA AI FINI IRAP CON LA CAPITALIZZAZIONE?

INFATTI

INTERESSI PASSIVI NON SONO DEDUCIBILI

MENTRE

MAGGIOR VALORE RIMANENZE E' TASSATA

L'ATTUALE TASSAZIONE

SARA' COMPENSATA IN FUTURO

DAL MINOR MARGINE REALIZZATO

DALLA CESSIONE

VALUTAZIONE FISCALE RIMANENZE

<p><u>ART. 92 TUIR</u> RIMANENZE IN GENERE (BENI INFUNGIBILI)</p> <p>AL COSTO SPECIFICO</p>	<p><u>ART. 92 TUIR</u> BENI FUNGIBILI</p> <ul style="list-style-type: none">• MEDIA PONDERATA• FIFO• LIFO <p>SU BASE ANNUALE</p> <ul style="list-style-type: none">• METODO DETTAGLIO	<p><u>ART. 93</u> OPERE ULTRANNUALI</p> <ul style="list-style-type: none">• SULLA BASE DEI CORRISPETTIVI CONTRATTUALI <p>N.B. PER LE OPERE INIZIATE PRIMA DEL 31/12/2006 SI APPLICA IL CRITERIO DEL COSTO SE AUTORIZZATO</p>
---	--	--

RIMANENZE

ATTENZIONE

ART. 92 TUIR

**NON RICONOSCE I CRITERI ALTERNATIVI
PREVISTI DA OIC 13**

- **COSTI STANDARD (AMMESSI PER PRATICITA' SE APPROSSIMANO IL COSTO EFFETTIVO)**
- **METODO DEL VALORE COSTANTE (SE SI TRATTA DI RIMANENZE CONTINUAMENTE RINNOVATE AD UN CERTO LIVELLO)**

MENTRE

RICONOSCE IL METODO DEI PREZZI AL DETTAGLIO

VALUTAZIONE BENI INFUNGIBILI

BENI INFUNGIBILI

=

BENI CHE NON SONO SOSTITUIBILI CON ALTRI

ESEMPIO

IMMOBILI

AUTOVEICOLI USATI

PER TALI BENI

LA VALUTAZIONE E' FATTA SULLA BASE DEL

COSTO SPECIFICO (UNO PER UNO)

VALUTAZIONE BENI FUNGIBILI

BENI FUNGIBILI

=

**BENI CHE SONO SOSTITUIBILI CON ALTRI DELLA
STESSA NATURA E QUALITA'**

ESEMPIO

MATERIE PRIME

SEMILAVORATI

PRODOTTI FINITI

MERCI

MATERIE SUSSIDIARIE E DI CONUMO

TITOLI E PARTECIPAZIONI

PER TALI BENI

LA VALUTAZIONE E' FATTA SULLA BASE DEL COSTO

(SECONDO UNO DEI METODI AMMESSI)

VALUTAZIONE SETTORE EDITORIALE-LIBRARIO

CIRC. 9/1977

(IN RELAZIONE A VECCHIO ART. 59 DPR 597/1973)

**LE RIMANENZE DI LIBRI
POSSONO ESSERE VALUTATE
A PARTIRE DALL'ANNO SUCCESSIVO
A QUELLO DELLA LORO PUBBLICAZIONE**

**MEDIANTE PERCENTUALI DECRESCENTI
DIFFERENZIATE A SECONDA DELLA TIPOLOGIA
(SCOLASTICA, SCIENTIFICA, VARIA)**

CONTINUITA' DEI VALORI

ART. 92 CO 7

**PREVEDE CHE LE RIMANENZE FINALI DI UN ANNO
DEVONO ESSERE RICONOSCIUTE
COME RIMANENZE INIZIALI
DELL'ANNO SUCCESSIVO**

ANCHE IN CASO DI ACCERTAMENTO

CONFORME

CASS. 11748/2008

CASS. 17298/2014

CASS. 22932/2018

VALUTAZIONE FISCALE RIMANENZE

**IN PARTICOLARE
ART. 92 CO 5 TUIR**

**SE IN UN ESERCIZIO
IL VALORE UNITARIO MEDIO DEI BENI
DETERMINATO CON UNO DEI METODI PREVISTI**

**E' SUPERIORE AL VALORE NORMALE MEDIO DI ESSI
NELL'ULTIMO MESE DELL'ESERCIZIO**

**IL VALORE E' DETERMINATO
MOLTIPLICANDO L'INTERA QUANTITA'
PER IL VALORE NORMALE
(INDIPENDENTEMENTE DALL'ANZIANITA')**

OIC 13 - RIMANENZE

QUESTIONE

**E' POSSIBILE SVALUTARE
LE RIMANENZE ?**

ESEMPIO

COMMERCIO AL DETTAGLIO ABBIGLIAMENTO

■	PREZZO DI ACQUISTO	100
■	VALORE CORRENTE DI MERCATO	40

OIC 13 - RIMANENZE

CIVILISTICAMENTE

**LE RIMANENZE VANNO
(OBBLIGATORIAMENTE)**

VALUTATE

AL MINORE TRA


COSTO STORICO

E

VALORE DESUMIBILE DAL MERCATO

LA MINORE VALUTAZIONE DEVE INTERVENIRE
ANCHE SE DIPENDE DA
FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO CHIUSURA

OIC 29 PAR. 59 PREVEDE		
FATTI SUCCESSIVI CHE DEVONO ESSERE RECEPITI NEI VALORI DI BILANCIO	FATTI SUCCESSIVI CHE NON DEVONO ESSERE RECEPITI NEI VALORI DI BILANCIO	FATTI SUCCESSIVI CHE POSSONO INCIDERE SULLA CONTINUITA' AZIENDALE
EVIDENZIANO CONDIZIONI CHE GIA' ESISTEVANO ALLA DATA DI RIFERIMENTO DI BILANCIO E CHE RICHIEDONO MODIFICHE AI VALORI DI BILANCIO	EVIDENZIANO SITUAZIONI SORTE DOPO LA DATA DI BILANCIO	FATTI CHE POSSONO FAR VENIR MENO IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITA'
GLI ESEMPI DI OIC 29 RIGUARDANO TUTTI EFFETTI PEGGIORATIVI DEL BILANCIO		



FATTO DI RILIEVO CHE INCIDE SULLE RIMANENZE

OIC 29 PAR. 59

**FATTI SUCCESSIVI CHE DEVONO ESSERE RECEPITI
NEI VALORI DI BILANCIO**

**la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine
anno a prezzi inferiori rispetto al costo, che
fornisce l'indicazione di un
minor valore di realizzo alla data di bilancio**

SVALUTAZIONE FISCALE RIMANENZE

ART. 92 TUIR DISTINGUE TRA

**RIMANENZE
VALUTATE A COSTO
SPECIFICO**

**IN GENERE
BENI INFUNGIBILI**

**RIMANENZE
VALUTATE
SULLA BASE DEL COSTO
(ALTRI METODI)**

**IN GENERE
BENI FUNGIBILI**

VALUTAZIONE FISCALE RIMANENZE

**IN PARTICOLARE
ART. 92 CO 5 TUIR**

**SE IN UN ESERCIZIO
IL VALORE UNITARIO MEDIO DEI BENI
DETERMINATO CON UNO DEI METODI PREVISTI**

**E' SUPERIORE AL VALORE NORMALE MEDIO DI ESSI
NELL'ULTIMO MESE DELL'ESERCIZIO**

**IL VALORE E' DETERMINATO
MOLTIPLICANDO L'INTERA QUANTITA'
PER IL VALORE NORMALE
(INDIPENDENTEMENTE DALL'ANZIANITA')**

SVALUTAZIONE BENI
VALUTATI A COSTI SPECIFICI

ART. 92 CO 5 TUIR
NON CONSENTE SVALUTAZIONE
AI BENI VALUTATI A COSTI SPECIFICI
(ESEMPIO: AUTOVETTURE USATE, IMMOBILI)

IN QUANTO FA RIFERIMENTO AI COMMI 2, 3 E 4
CHE SI RIPERISCONO AI SOLI BENI FUNGIBILI

SVALUTAZIONE BENI **VALUTATI A COSTI SPECIFICI**

ADC N. 168/2007

**LA SVALUTAZIONE E' AMMISSIBILE AI BENI VALUTATI A COSTI SPECIFICI
(IN QUANTO CIVILISTICAMENTE AMMESSA)**

RIS. 12/11/2013 N. 78/E

NON CONSENTE LA DEDUCIBILITA' DELLA SVALUTAZIONE

- **La disciplina tributaria prevista in materia, così come riformata nell'ambito del Testo unico attualmente vigente, si pone dunque in rapporto di dipendenza dalla normativa civilistica nella misura in cui dà ingresso – ai fini della valutazione delle rimanenze – ai criteri adottati in bilancio, nel rispetto tuttavia di un valore minimo che la norma fiscale impone.**

NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA:
PER LE VALUTAZIONI PREVALE LA NORMA FISCALE

SVALUTAZIONE BENI **VALUTATI A COSTI SPECIFICI**

**OVE IL COSTO SPECIFICO SIA INCREMENTATO DI COSTI ACCESSORI
UGUALMENTE**

LA SVALUTAZIONE ANCHE DEI COSTI ACCESSORI NON E' DEDUCIBILE

CIRC. 14/05/2014 N. 10/E RISPOSTA 6.2

- **In relazione alle riduzioni di valore dei beni merce valutati a costi specifici, la risoluzione n. 78/E del 2013 ha chiarito che le stesse non assumono rilevanza fiscale, posto che l'articolo 92 del TUIR, pur assumendo i criteri di valutazione adottati in bilancio, impone per tali beni un valore minimo rappresentato dal costo. In tal senso, va letto l'esclusivo riferimento nell'ambito del comma 5 del medesimo articolo 92 ai beni valutati con criteri convenzionali alternativi al costo [LIFO, FIFO, CMP], per i quali è espressamente riconosciuta la possibilità di procedere alla relativa svalutazione. Ciò nella considerazione per cui i fenomeni di natura valutativa sono accolti in via del tutto eccezionale in sede di determinazione del reddito imponibile. ...Appare coerente con il quadro normativo di riferimento, pertanto, l'irrilevanza fiscale dei maggiori valori delle rimanenze di beni valutati a costo specifico.**

SVALUTAZIONE BENI **VALUTATI A COSTI SPECIFICI**

CONCLUSIONE

I BENI INFUNGIBILI

(UNICI E NON SOSTITUIBILI CON ALTRI)

DEVONO ESSERE VALUTATI AL COSTO SPECIFICO

**L'EVENTUALE SVALUTAZIONE CIVILISTICA NON ASSUME
VALORE FISCALE**

IL CHE RENDE NECESSARIA UNA VARIAZIONE IN AUMENTO

SVALUTAZIONE BENI VALUTATI A COSTI SPECIFICI

ESEMPIO.1

■ COSTO FABBRICATO-MERCE	100.000
■ VALORE DI MERCATO A FINE ANNO	80.000

**LA VALUTAZIONE CIVILISTICA DI 80.000
COMPORTA UNA
VARIAZIONE IN AUMENTO DI 20.000**

SVALUTAZIONE BENI
VALUTATI A COSTI SPECIFICI
ESEMPIO.2

■ ACQUISTO AUTOVETTURA USATA-MERCE	5.000
■ COSTI ACCESORI	1.000
■ COSTO SPECIFICO	6.000
■ VALORE DI MERCATO A FINE ANNO	4.000

**LA VALUTAZIONE CIVILISTICA DI 4.000
COMPORTA UNA
VARIAZIONE IN AUMENTO DI 2.000**

SVALUTAZIONE BENI VALUTATI A COSTO

ART. 92 CO 5 TUIR

**SE IN UN ESERCIZIO
IL VALORE UNITARIO MEDIO DEI BENI
DETERMINATO CON UNO DEI METODI PREVISTI
E' SUPERIORE AL VALORE NORMALE MEDIO DI ESSI
NELL'ULTIMO MESE DELL'ESERCIZIO**

**IL VALORE E' DETERMINATO
MOLTIPLICANDO L'INTERA QUANTITA'
PER IL VALORE NORMALE
(INDIPENDENTEMENTE DALL'ANZIANITA')**

SVALUTAZIONE BENI VALUTATI A COSTO

**NELLA PRATICA
SONO POSSIBILI DUE MODALITA'**

**SVALUTAZIONE
MEDIANTE
ACCANTONAMENTO
IN UN FONDO**

**SVALUTAZIONE
MEDIANTE RIDUZIONE
DEL VALORE DELLE
RIMANENZE FINALI**

ESEMPIO

•VALUTAZIONE A COSTO	100.000
•VALORE DI MERCATO A FINE ANNO	80.000

SVALUTAZIONE MEDIANTE ACCANTONAMENTO

DARE		AVERE							
CONTI	IMPORTO	CONTI	IMPORTO						
ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE RIMANENZE	20.000	FONDO SVALUTAZIONE RIMANENZE	20.000						
<p>NELLO STATO PATRIMONIALE LE RIMANENZE SARANNO INDICATE</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 80%;">•RIMANENZE</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> </tr> <tr> <td>•FONDO SVALUTAZIONE RIMANENZE</td> <td style="text-align: right;"><u>20.000</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">80.000</td> </tr> </table>				•RIMANENZE	100.000	•FONDO SVALUTAZIONE RIMANENZE	<u>20.000</u>		80.000
•RIMANENZE	100.000								
•FONDO SVALUTAZIONE RIMANENZE	<u>20.000</u>								
	80.000								
<p>L'ACCANTONAMENTO DELLA SVALUTAZIONE NON E' DEDUCIBILE NON RIENTRANDO NELL'AMBITO DELL'ART. 107 TUIR</p>									

SVALUTAZIONE MEDIANTE RIDUZIONE

ART. 92 CO 5 TUIR

**IL VALORE E' DETERMINATO
MOLTIPLICANDO L'INTERA QUANTITA'
PER IL VALORE NORMALE**

CASS. 17893/2013

valore da stabilirsi sulla base della definizione di valore normale risultante dall'art. 9, comma 3 del T.U.I.R.

VALORE NORMALE

ART. 9 CO 3 TUIR

si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

VALORE NORMALE

**L'IMPOSSIBILITA' E LA DIFFICOLTA'
DI INDIVIDUARE IL VALORE NORMALE
IN MODO OGGETTIVO**

**NON CONSENTE DI PORTARE IN DEDUZIONE
LA SVALUTAZIONE DELLE RIMANENZE**

INOLTRE

NOTA MIN FINANZE 2001/198493 DEL 28/01/2002

**Il DPR 917/96..... fissa per le rimanenze finali di magazzino
valori minimi al di sotto dei quali non è possibile scendere**

CONCLUSIONI SULLA POSSIBILITA' DI SVALUTARE LE RIMANENZE

CODICE CIVILE

**IMPONE LA
SVALUTAZIONE
SE IL VALORE E'
SUPERIORE A QUELLO
CORRENTE
DI MERCATO**

TUIR

**CONSENTE LA
SVALUTAZIONE
SE IL VALORE E'
SUPERIORE A QUELLO
NORMALE MEDIO
DELL'ULTIMO MESE**

**LA SVALUTAZIONE NON COMPORTA MODIFICA
DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE (OIC 29)**

ESEMPIO

COMMERCIO AL DETTAGLIO ABBIGLIAMENTO

- **PREZZO DI ACQUISTO** **100**
- **VALORE CORRENTE DI MERCATO** **40**

E' POSSIBILE SVALUTARE LE RIMANENZE ?

CIVILISTICAMENTE E' OBBLIGATORIO

FISCALMENTE SAREBBE POSSIBILE

PERO'

LA DIFFICOLTA' STA

NELL'INDIVIDUARE E PROVARE

UN VALORE NORMALE INFERIORE AL COSTO

ESEMPIO

**CONSIDERATO CHE
IN ASSENZA DI UN
VALORE NORMALE DOCUMENTATO**

**NON E' POSSIBILE
SVALUTARE FISCALMENTE LE RIMANENZE**

**LE SITUAZIONI CHE POSSONO VERIFICARSI
SONO ALQUANTO COMPLESSE**

- **100.000 BENI AL COSTO DI 1 €**
- **VALORE CORRENTE 0,70**
- **SVALUTAZIONE NON DEDUCIBILE = 30.000**

ESEMPIO

**NELL'ANNO SUCCESSIVO SI VENDONO
10.000 PEZZI A 0,8 €**

**CIVILISTICAMENTE
SI AVRA' UN UTILE DI 1.000
(10.000X0,80 -10.000X0,70)**

**FISCALMENTE
SI AVRA' UNA PERDITA DI 2.000
(10.000X0,80 -10.000X1)**

ESEMPIO

CONTO ECONOMICO ANNO N+1

RIMANENZE INIZIALI 70.000 (100.000 X 0,7)	VENDITE 8.000 RIMANENZE FINALI 63.000 (90.000 X 0,7)
UTILE DI ESERCIZIO 1.000	71.000

IN DICHIARAZIONE

REDDITO CIVILISTICO	1.000
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:	
- MINOR VALUTAZIONE RIMANENZE INIZIALI	30.000
- VARIAZIONI IN AUMENTO:	
- MINOR VALUTAZIONE RIMANENZE FINALI	<u>27.000</u>
= PERDITA FISCALE	2.000

ESEMPIO

**NELL'ANNO SUCCESSIVO SI VENDONO
10.000 PEZZI A 0,8 €**

**CIVILISTICAMENTE
SI AVRA' UN UTILE DI 1.000
(10.000X0,80 -10.000X0,70)**

**FISCALMENTE
SI AVRA' UNA PERDITA DI 2.000
(10.000X0,80 -10.000X1)**

**IN DICHIARAZIONE
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DI 3.000
(1.000 UTILE CIVILISTICO + 2.000 PERDITA FISCALE)**